



MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
**Circolo Didattico Statale di Sant'Agata Li Battiati**

E-MAIL [ctee087003@istruzione.it](mailto:ctee087003@istruzione.it), [ctee087003@pec.istruzione.it](mailto:ctee087003@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.circolodidatticosantagatalibattiati.gov.it](http://www.circolodidatticosantagatalibattiati.gov.it)  
Cod. Mecc. CTEE087003  
Largo Perlasca, 3 - Tel/Fax 095-241247  
95030 Sant'Agata Li Battiati  
**Codice Fiscale: 93025290870**

C.D. - S. AGATA LI BATTIATI (CT) Prot. 0006752 del 21/12/2016 E-13-a (Uscita)
---

## **Regolamento**

**in materia di:**

**diritto di Accesso Civico ai dati e documenti**

**ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013  
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97**

*Approvato con Delibera del C.d.I. n. 112 del 20/12/2016*

**VISTO** il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** la delibera n. 50 del 2013 della CiVIT;

**VISTI** gli Allegato 1.0 e 1.1 della delibera n. 50 della CiVIT;

**VISTO** l'atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016;

Si dispone il presente Regolamento riguardante il

## **Diritto di Accesso Civico**

### **Art.1 Principi**

1. Il presente Regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che la Scuola è tenuta ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni, concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 e 11 del decreto.

Si riconosce, pertanto, "la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni". Si tratta di uno strumento profondamente innovativo che garantisce a ogni persona il diritto di accesso "universale" a tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiedere la conoscibilità della notizia.

L'accesso civico a differenza dell'accesso agli atti amministrativi implica la gratuità quindi occorre togliere qualsiasi allusione al costo per pagina che l'utente debba sostenere invece per l'accesso agli atti.

### **Art.2 Procedura e termini all'accesso civico**

1. Fatti salvi, inoltre, i casi di pubblicazione obbligatoria (articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 e 39 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), il Circolo Didattico Sant'Agata Li Battiati (CT), se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale

termine, il Circolo Didattico Sant'Agata Li Battiati (CT) provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

2. La domanda formale di accesso ( ALLEGATO A), può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata al Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile del procedimento dell'accesso civico, il quale si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di arrivo della domanda con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

4. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

5. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dal successivo articolo 4.

7. Le richieste di accesso di competenza di altre Amministrazioni sono immediatamente trasmesse a queste ultime, dandone comunicazione al richiedente.

### **Art. 3 Potere sostitutivo**

1. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Dirigente del MIUR dell'ambito territoriale provinciale di CATANIA (o, in caso di incarico vacante, dal Direttore generale dell'USR ), titolare del potere sostitutivo, a sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

### **Art.4 Esclusioni e limiti all'accesso civico**

1. L'accesso civico, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso civico, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di accesso civico, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24 comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative a cui l'Amministrazione farà riferimento.

## **Art.5 Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento deve essere pubblicata sul sito web del Circolo Didattico Sant'Agata Li Battiati (CT) nel link "Amministrazione trasparente".

## **Art.6 Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamenti ogni volta che la normativa in materia subirà delle significative variazioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
3. Esso sarà pubblicato nel sito istituzionale della scuola nel menu Regolamento posto nella sua home page e pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" in "Disposizioni Generali, sottosezione "Atti Generali", sottomenu "Regolamento Accesso Civico".

**ALLEGATO A**

**Al Dirigente Scolastico  
Responsabile del procedimento  
dell'accesso civico  
C.D. Sant'Agata Li Battiati-CT-**

**OGGETTO: Istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 97/2016**

La/il sottoscritt \_\_\_\_\_ nat /a  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_ in qualità di (*indicare la qualifica nel caso si agisca per  
conto di una persona giuridica*) \_\_\_\_\_

**Chiede**

in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la  
pubblicazione del/dei \_\_\_\_\_ e la contestuale trasmissione alla/al  
sottoscritt di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta  
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto della presente istanza.

Indirizzo per le comunicazioni:

\_\_\_\_\_

Distinti saluti

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_